

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

S 20851/B
Rg 12467/10

Il giudice di pace dr. LONGO GABRIELE ha pronunciato la seguente: SEZ. I
CONT.

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12467/2010 R.D. contenzioso dell'anno 2010
REP.

TRA

Mannino Andrea
elettivamente domiciliato in Roma in via dei Gracchi, 128
presso l'avv. Fabrizio Arciprete
che lo rappresenta con mandato a margine della citazione

ATTORE

Trenitalia spa nella persona del legale rappresentante
elettivamente domiciliato in piazza Cavour, 19 Roma
presso l'avv. Luigia Lazzaro
che lo difende e rappresenta con giusta procura in calce alla citazione passiva

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'istante ha fatto presente che in data 13/10/2009 doveva recarsi a Busto Arsizio per un importante impegno di lavoro, che aveva acquistato un biglietto aereo

all'ora
ora

Roma Fiumicino – Milano Malpensa con decollo alle ore 9.25 ed ~~ora~~ di imbarco alle ore 9 e rientro da Malpensa lo stesso giorno alle ore 19.15, che si recava alla stazione di Roma Trastevere per prendere il treno per l'aeroporto, timbrava il biglietto alle ore 8.04 per prendere il treno delle 8.06, osservando il tabellone constatava che non era transitato neanche il treno precedente delle ore 7.51, intorno alle ore 8.20 veniva segnalato un ritardo di 35 minuti del treno delle 7.51 mentre non veniva dato nessun segnale sul treno seguente, che nonostante l'avviso non è arrivato nessun treno e si rilevava infruttuosa l'informazione richiesta al personale ferroviario presente in stazione, che il treno arrivava strapieno alle 8.47 con 20 minuti di ritardo ulteriore rispetto a quello precedentemente comunicato sul display, che il viaggio terminava all'aeroporto alle ore 9.22 troppo tardi per prendere l'aereo, che in conseguenza del ritardo veniva perso il prezzo pagato per il biglietto pari ad euro 153,96 ed inoltre subiva un danno per lucro cessante derivante dalla perdita del compenso pattuito per l'attività professionale da rendere a Busto Arsizio pari ad euro 750

Ha convenuto in giudizio Trenitalia spa davanti al Giudice di Pace di Roma per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 1003,96 di cui euro 153,96 quale ristoro delle spese documentate per il biglietto, euro 750 per il mancato guadagno ed euro 100 per i danni non patrimoniali relativi alla preoccupazione di non poter raggiungere in tempo il luogo di lavoro oltre al disagio di dover viaggiare in piedi in uno spazio ridotto, con vittoria di spese del giudizio.

Si è costituita Trenitalia spa affermando che nulla è dovuto in quanto l'articolo 1680 del codice civile viene derogato dalla legge speciale in materia di trasporto ferroviario n. 911 del 1935, che tale legge ha sottratto le Ferrovie dello Stato e Trenitalia alla responsabilità di diritto comune, che sia nel sito internet che nelle affissioni sono pubblicate le condizioni generali di trasporto con espresso richiamo alla norma regolatrice del settore, che in ogni caso tali norme non possono ritenersi vessatorie in quanto riproducono disposizioni di legge.

In via istruttoria sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed espletate prove testi.

Conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'istante deve essere parzialmente accolta per quanto di seguito precisato. Si ritiene in primo luogo di non potere accogliere la richiesta di danni per il disagio di dovere viaggiare in vagone superaffollato e sporco sia in quanto trattasi di danno non patrimoniale non rientrante nella ipotesi dell'art. 2059 cc, sia in quanto la convenuta ha provato la non imputabilità di dette circostanze.

Per quanto riguarda la richiesta di danni patrimoniali, pari al costo del biglietto non utilizzato ed al compenso per la prestazione professionale alla quale era legata l'effettuazione del viaggio, il giudicante ritiene accoglibile la domanda dell'attore non tanto per la circostanza che il treno ha subito un ritardo ed in quanto tale non ha consentito al viaggiatore di recarsi puntualmente all'aeroporto, quanto al fatto che il viaggiatore non sia stato avvertito della esistenza dei ritardi dei due treni e della loro consistenza e non abbia pertanto potuto utilizzare altro mezzo, quale il taxi per raggiungere tempestivamente l'aeroporto. La circostanza della mancata informazione è stata provata dall'attore e non contestata in alcun modo dalla convenuta. Riguardo a tale inadempienza non può sovvenire la deroga alla legge ordinaria ^{delle} legge speciale del 4 aprile 1935 n. 911, in quanto questa si riferisce alle conseguenze del ritardo e non ^{alla} inesistenza di informativa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.132,23 di cui € 682 per onorari ed € 400 per diritti, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CAP.

P.Q.M.

Il giudice di pace pronunciando definitivamente nella causa n. ^{12467/2010} del RG, avendo disatteso ogni contraria istanza od eccezione accoglie la domanda dell'attore e condanna Trenitalia spa nella persona del legale rappresentante a pagare a Mannino Andrea la somma di € 903,96.

Condanna altresì la convenuta a pagare le spese del giudizio che si liquidano, come da motiva, nella misura di € 1.132,23, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CAP.
Così deciso in Roma il 15.11.2010



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 05/06/13
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

